



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Relatore

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Un.13/11/2024 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10220/2023 R.G. proposto da:

██████████, elettivamente domiciliato in ROMA via del Casale Strozzi, n. 31., presso lo studio dell'avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q)

-ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro; QUESTORE DI TORINO.

-intimati-


avverso il PROVVEDIMENTO del TRIBUNALE di TORINO n. 21170/2022 depositato il 15/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

Copia comunicata ai solfini dell'art 133 cpc



FATTI DI CAUSA

Il ricorrente espone che egli, in data 19 settembre 2022, già in stato di trattenimento in quanto attinto da decreto di respingimento, sottoscriveva il modulo C3 (richiesta asilo) presso il C.P.R. di Torino e il Questore di Torino adottava nei suoi confronti un nuovo decreto di trattenimento ex art. 6, comma 3, del D. Lgs. 142/2015, per giorni sessanta, ritenendo strumentale la domanda di asilo. Il trattenimento è stato convalidato dal Tribunale di Torino il 21 settembre 2022. La domanda di asilo è stata respinta della competente Commissione territoriale con provvedimento del 20 ottobre 2022. Avverso tale decisione  proponeva ricorso ex art. 35 bis, del D.lgs. 25/2008, formulando istanza di sospensione ex art. 35 bis, comma 4, dello stesso D.lgs. 25/2008, davanti al Tribunale di Torino. Il 14 novembre 2022 la Questura di Torino chiedeva la prima proroga del trattenimento ai sensi dell' art. 6, comma 8, del D. lgs. 142/2015. Il ricorrente si è opposto deducendo che nel caso in esame erano stati violati i termini della procedura accelerata ex art. 28-bis, del D.lgs. 25/2008.

Il Tribunale di Torino ha prorogato il trattenimento, ritenendo rispettati i termini della procedura, in ragione delle numerose richieste di protezione internazionale in conseguenza di un consistente sbarco sulle coste italiane di cittadini tunisini che sia la Questura che la Commissione competente hanno dovuto esaminare.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi ad un motivo. In data 28 ottobre 2023, il difensore del ricorrente ha presentato un'istanza per la rimessione del ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione. L'istanza è stata respinta, con provvedimento del 9/11/2023, e la causa, trattata in udienza camerale, è stata rimessa alla pubblica udienza. Il Procuratore generale ha



depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto. Il ricorrente ha depositato memoria.

Alla udienza pubblica del 13 novembre 2024 il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luisa de Renzis ha concluso come da requisitoria scritta, il difensore del ricorrente ha insistito in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 6, del D. lgs. 142/2015, e 27, c. 3, 28-bis del D.lgs. 25/2008 per il superamento dei termini stabiliti per la c.d. procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale, la tardività dell'audizione personale e l'omessa informazione del ritardo al ricorrente trattenuto in un C.P.R. La parte deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente disposto la proroga del suo trattenimento, senza rilevare l'intervenuto superamento dei termini previsti per l'esame della domanda di protezione internazionale e che tale ulteriore richiesta di proroga non avrebbe dovuto essere autorizzata, poiché la legge consente che lo straniero che abbia presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale possa essere trattenuto soltanto per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda stessa.

Il ricorrente osserva che all'udienza del 15 novembre 2022 si era opposto alla richiesta di proroga del trattenimento denunciando la violazione dei termini massimi del suo trattenimento in quanto richiedente asilo. Deduce che la sua domanda di protezione internazionale era stata registrata il 19 settembre 2022 mentre l'audizione personale veniva fissata il 14 ottobre 2022, vale a dire 25 giorni dopo la redazione del modulo C3 e che inoltre anche l'adozione del provvedimento avveniva in ritardo (ovvero 6 giorni dopo l'audizione), in data 20 ottobre 2022, con violazione dei



termini massimi. Avrebbe quindi errato il giudice a fare riferimento all'art. 27 comma 3 del D.lgs. n. 25/2008 poiché la possibilità di superare i termini della procedura accelerata è consentita unicamente ai fini dell'adozione della decisione e non della mera preparazione dell'esame della domanda. La previsione è d'altronde coerente con il richiamato principio secondo cui il trattenimento del richiedente asilo non può protrarsi in presenza di "*eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda*" (art. 6, c. 6, D. Lgs. 142/2015). In secondo luogo, lo stesso art. 27, c. 3, D.lgs. 25/2008, impone che l'eventuale ritardo nell'adozione della decisione debba essere debitamente comunicato al richiedente trattenuto, il che non è avvenuto.

2.- Il Procuratore generale chiede il rigetto del ricorso osservando che deve confermarsi la più recente giurisprudenza di questa Corte rappresentata dall'ordinanza n. 14/2024 e in particolare che si impone una lettura sistematica e coordinata delle due norme (art. 5, commi 5 e 6 del D.lgs. 142/2015) che non può essere penalizzata, nella disciplina adottata dalla novella del 2020, dal mancato richiamo nel testo dell'art. 6, comma 6, del D.lgs. 142/2015 all'art. 28-bis comma 5 (modificato) nella parte in cui è previsto il possibile superamento dei termini massimi della procedura accelerata "*ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.*" Il coordinamento tra le norme esige che "*ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda*" lo sfioramento dei termini non possa essere considerato elemento tale da procurare l'invalidità (derivata ed automatica) del trattenimento qualora lo stesso sia contenuto nel limite massimo indicato dall'art. 6 comma 5 della normativa più volte citata. In ultimo, osserva che non sia possibile estrapolare la perentorietà dei termini dalla decisione di recente



emessa dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (n.11399 del 29/04/2024) in risposta al rinvio pregiudiziale formulato dal Tribunale di Torino poiché, in quel contesto, la Corte ha verificato gli aspetti riguardanti il segmento procedurale giudiziale relativo alla sospensione, senza occuparsi della diversa tematica del trattenimento.

3.- Il motivo è infondato e le considerazioni del Procuratore generale sono condivisibili.

L'art. 6, quinto comma, del D.lgs. n.142/2015 prevede che al trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale *"si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda"*.

Il comma 6, primo periodo, dello stesso articolo, dispone che *"il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25"*.

La fattispecie in esame è quella del trattenimento del richiedente asilo secondario, vale a dire di colui il quale presenta domanda di protezione internazionale quando è già stato attinto da un provvedimento di espulsione o respingimento ed è in stato di trattenimento (convalidato) al fine di prepararne il rimpatrio; una volta che abbia presentato la domanda di asilo egli può essere



trattenuto se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 8 par 3 lett. d) della direttiva 2013/33/UE, e cioè vi sono fondati motivi per ritenere la strumentalità della domanda, il che implica la necessità di una nuova valutazione sul trattenimento sia da parte della autorità amministrativa che di quella giudiziaria. Pertanto la normativa in esame consente che sul trattenimento come soggetto espulso, i cui termini restano sospesi giusta il disposto dell'art. 6 quinto comma, si innesti senza soluzione di continuità il trattenimento richiesto in ragione della ritenuta strumentalità della domanda di asilo, che deve essere comunque esaminata e decisa; il nuovo titolo di trattenimento deve essere convalidato dal giudice del Tribunale ed ha una durata massima, sebbene ne sia consentita la proroga in caso di impugnazione della decisione negativa della Commissione territoriale. La stessa norma, al comma 6, prevede che il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda, in apparente antinomia con quanto disposto al comma 5, posto che il termine di cui all'art. 28 bis del D.lgs. 25/2008 è ben più breve di sessanta giorni.

4.1.- La soluzione di questa apparente antinomia è stata offerta dalla giurisprudenza di questa Corte (si vedano Cass. 01/06/2022, n. 17834 e più di recente Cass. 02/01/2024, n. 14), cui il Collegio intende dare continuità, rilevando che per una corretta esegesi delle norme in esame, non risulta utile valorizzare soltanto la disposizione di cui al comma 6 dell'art 6 cit., trascurando del tutto la disposizione di cui al comma 5.

La durata del trattenimento non può essere che quella stabilita dal decreto di convalida del trattenimento, ai sensi del comma 5: si prevede infatti, al quinto comma dell'art. 6 in esame, che se il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'art.14, comma



5, del D.lgs. 286/1998, "si sospendono", e il Questore trasmette gli atti al Tribunale competente *"per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda"*.

Il comma 6 prevede, invece, un ulteriore limite di durata, che si somma al primo, ma non prevale su di esso. Detto altrimenti, il comma 6 stabilisce soltanto che comunque il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario a definire il procedimento amministrativo di esame accelerato della domanda, ai sensi dell'art.28-bis, una volta definito il quale, pertanto, il trattenimento (*rectius*, il nuovo titolo di trattenimento ex art.6, comma 3, d.lgs. 142/2015) decade.

4.2.- Invero, la correttezza di tale interpretazione è resa evidente dal modo in cui si esprime il comma 6 del sopra menzionato art. 6, norma a tenore della *"il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda"* (così Cass. n. 17834/2022) e dalla quale si ricava chiaramente l'intenzione del legislatore di legare la sorte del trattenimento a quella della procedura volta all'esame della domanda, considerata in concreto, piuttosto che di estendere i termini della procedura accelerata al primo. Ed invero, se avesse voluto estendere quei termini al trattenimento, il legislatore avrebbe dovuto esprimersi in maniera diversa (per es.: *"La violazione dei termini di durata della procedura comporta la decadenza del trattenimento"*, o espressione analoga). La garanzia costituzionale e convenzionale sta nel divieto, a pena d'inefficacia ove non richiesta la proroga alle condizioni di legge, di oltrepassare il limite previsto dalla legge.

5.- Sul punto è necessario ulteriormente ricordare che l'art. 6, comma 7, del D.lgs. n. 142/2015, statuisce che *"Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo, che*



presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto". Ed il successivo comma 8 stabilisce che *"ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi".* In sostanza, ove il Questore richieda la proroga, il richiedente protezione può restare in trattenimento, non solo fino all'esito della decisione sulla sospensiva, ma anche per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto, purché entro i limiti della durata massima complessiva.

5.1.- La normativa europea, in proposito (art. 9 Direttiva 2013/233/UE) dispone che il richiedente è trattenuto solo per un periodo il più breve possibile ed è mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoché sussistono i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Dispone inoltre che i ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento, ma non stabilisce che il termine massimo del trattenimento debba essere predeterminato per legge. Allo stesso modo, l'art. 9 della Direttiva dispone che qualora il trattenimento sia disposto da una autorità amministrativa è assicurata una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su



domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento, ma rimette agli Stati membri di stabilire nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente.

5.2.- In merito, il diritto nazionale italiano è fortemente vincolato dall'art. 13 della Costituzione, norma che pone un insieme di garanzie inderogabili. La prima è la riserva (assoluta) di legge, perché nessuno può subire qualsiasi forma di restrizione della libertà personale se non nei casi e modi previsti dalla legge; la seconda è il controllo giurisdizionale sulla misura, che deve essere assunta "per atto motivato", e, nei casi eccezionali indicati tassativamente dalla legge nei quali anche l'autorità di pubblica sicurezza dispone provvedimenti restrittivi provvisori, deve essere convalidata entro 48 ore dalla sua comunicazione, che a sua volta deve avvenire entro 48 dalla sua adozione. Ciò significa che c'è un termine inderogabile di 96 ore complessivo oltre il quale nessuna misura restrittiva della libertà personale, adottata dalla autorità di pubblica sicurezza, può restare valida ed efficace se non è stata sottoposta -d'ufficio e non a richiesta dell'interessato- al positivo controllo della autorità giudiziaria; e si tratta di un controllo giurisdizionale pieno, posto che (art. 111 Cost. comma VII) avverso tutti i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso in Cassazione. Una volta legalmente assunta o convalidata, la misura ha la durata prevista nel provvedimento che la dispone, nei limiti dei termini massimi previsti dalla legge. La terza garanzia è il divieto di violenza fisica e morale sulle persone ristrette, norma ispirata al principio inderogabile di salvaguardia della dignità umana, avendo la nostra Costituzione qui anticipato la regola del divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 della Convenzione EDU che l'Italia ha ratificato con legge 4 agosto 1955 n. 848. Infine, la quarta garanzia è la



predeterminazione per legge dei termini massimi della "carcerazione preventiva", principio che si può estendere anche ai trattenimenti amministrativi di cui si discute perché anch'essi sono misure cautelari restrittive; e di ciò non ha dubitato neppure il nostro legislatore che ne ha stabilito termini massimi (art. 14 comma 5 del D.lgs. 286/1998 e art. 6 comma 5 del D.lgs. 142/2015).

5.3.- La posizione dello Stato italiano, per effetto delle sue norme costituzionali, risulta più garantista di quella della Direttiva, la quale non prevede termine per la "verifica giudiziaria" e impone genericamente che il periodo di trattenimento sia "il più breve possibile", ma lo autorizza fintanto che perdurano le condizioni di cui all'art 8 e segnatamente, in questo caso, la presentazione di una domanda da parte di soggetto in stato di trattenimento ai fini del rimpatrio, di cui lo Stato è ammesso a provare la strumentalità. La garanzia costituzionale è qui attuata imponendo un termine massimo al trattenimento per segmento processuale (60 giorni) e comunque un termine massimo finale (dodici mesi) e disponendo, quale norma di maggior favore, che una volta definito il procedimento di esame della domanda, il trattenimento (*rectius*, il nuovo titolo di trattenimento ex art.6, comma 3, d.lgs. 142/2015) decade, in conformità alla Direttiva perché il trattenimento del richiedente asilo non si può prorogare quando non esistono più le condizioni di cui all'art. 8 della Direttiva stessa.

5.3.- Né diversamente si evince, come bene evidenzia il Procuratore generale, dalla recente decisione emessa dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (n.11399 del 29/04/2024) sul riespandersi del principio generale di sospensione automatica a seguito della proposizione del ricorso avverso le decisioni della Commissione, qualora siano superati i termini della procedura accelerata. In quella sede le sezioni unite non hanno preso



posizione per la perentorietà dei termini della procedura accelerata ai fini del trattenimento, mentre hanno verificato gli aspetti riguardanti il segmento procedurale della sospensiva, senza occuparsi della diversa tematica del trattenimento, che non era oggetto della questione pregiudiziale, peraltro focalizzata sulla applicazione della procedura accelerata ai ricorsi proposti da soggetti provenienti dai cosiddetti paesi sicuri.

In particolare, le sezioni unite hanno evidenziato che l'effetto sospensivo della impugnazione è principio generale posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, e quindi deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri. Ciò è di regola possibile poiché la procedura accelerata si applica a casi in cui gli elementi da valutare sono – in astratto- evidenti o facilmente acquisibili; le sezioni unite parlano infatti di *"ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori"*. Nondimeno può accadere che nel caso concreto gli elementi da valutare potrebbero non essere di pronta e facile acquisizione, per le più varie ragioni, sicché il termine della procedura accelerata potrebbe essere sfiorato; ciò sembra peraltro essere stato previsto legislatore laddove ha stabilito in sessanta giorni il termine del trattenimento (e non in quello più breve della procedura accelerata) per consentire l'esame della domanda.

Pertanto, anche espandendo il principio di diritto affermato dalle sezioni unite a tutti i casi in cui si fa applicazione della procedura accelerata e quindi anche a quello della domanda proposta da soggetto già raggiunto da provvedimento di espulsione, domanda ritenuta strumentale ad evitarne



l'esecuzione (cd. richiedente asilo secondario), ne consegue soltanto che il richiedente beneficerà dell'effetto sospensivo automatico dato dalla proposizione del ricorso avverso la decisione della Commissione, ove i termini della procedura accelerata siano stati superati. Nondimeno, avendo il Questore la facoltà di chiedere la proroga del trattenimento finché permangono le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 6 cit. (e cioè per tutto il tempo in cui il soggetto è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto) la misura sarà comunque prorogabile ed avrà anche in questo caso la durata indicata nel provvedimento convalidato, fermo restando la durata massima complessiva prevista dalla norma.

6.- Il trattenimento, del resto, non è una conseguenza dell'adozione della procedura accelerata; sia il trattenimento che l'adozione della procedura accelerata sono correlati ad un fatto specificamente previsto dalla legge, in questo caso la circostanza che la domanda sia stata presentata da un soggetto già trattenuto, e di cui la amministrazione ha evidenziato le ragioni della ritenuta strumentalità.

Ciò consente anche di disattendere la possibile interpretazione alternativa prospettata nella ordinanza interlocutoria laddove si sottolinea che *"il tenore letterale dell'art. 15 della Direttiva Rimpatri 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al più breve tempo possibile, e le affermazioni di perentorietà dei termini, contenute in Corte Giust. 25/6/2020, C- 36/20, recepite da Cass. I civ. nn. 20070 e 20034/23, sia pure con riferimento alla trasmissione della domanda di protezione internazionale, ma dalle quali sembra doversi trarre un principio generale di perentorietà dei termini all'uopo previsti dalla normativa nazionale, rendono opportuna una rimessione alla pubblica udienza"*.



Le sentenze n. 20070/2023 e 20034/2023 di questa Corte riguardano la perentorietà dei termini di registrazione della domanda di protezione internazionale, in particolare di quella presentata innanzi al giudice della convalida, in conformità alla previsione dell'art. 6, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2013/32/UE. La disciplina dei termini del trattenimento del richiedente asilo la cui domanda è stata ritenuta strumentale ad evitare l'espulsione, è invece stabilita dall'art. 5 comma 6 del D.lgs. 142/2015 e, come ha rilevato la Corte Costituzionale nella sentenza 212/2023, lo *status libertatis* del soggetto, nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il preliminare esame di essa da parte dell'autorità amministrativa, resta disciplinato da questa norma (ultima parte), che *“non permette all'autorità giudiziaria di rilevare la carenza del titolo restrittivo per tale periodo”*.

6.1.- Devono qui richiamarsi le condivisibili considerazioni svolte da questa Corte con l'ordinanza n. 14/2024, in caso analogo, in cui si è ritenuto che l'infondatezza delle censure del ricorrente discende per un verso, dalla natura comunque non perentoria dei termini di cui all'art. 28-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 25/2008 affermata proprio nel precedente citato in ricorso (Cass. 2458/2021) ove valutati come parametro temporale dell'efficacia del trattenimento. Per altro verso, occorre considerare che la durata massima del trattenimento, disposto nei termini sopra indicati, deve intendersi, come già sopra chiarito, stabilita dal comma 5 dell'art. 6 del D. lgs. n. 142/2015 (quella cioè dei sessanta giorni indicati nella richiesta di convalida del trattenimento per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda).

E' quindi vero che i termini massimi previsti dalla legge per le misure restrittive della libertà personale sono perentori, ma nel



caso di specie i termini massimi del trattenimento del richiedente asilo secondario sono quelli previsti dall'art. 6 del D.lgs. 142/2015, per segmenti processuali e complessivi, mentre l'art. 28 bis del D.lgs. 25/2008 stabilisce i termini delle procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento, bensì il riespandersi dell'effetto sospensivo automatico della impugnazione della decisione della Commissione territoriale (Cass. s.u. n.11399 del 29/04/ 2024) e fermo restando che quando l'esame della domanda è completato non vi è più ragione di prolungare il trattenimento disposto ai sensi dell'art 6 citato.

6.2.- Deve infine aggiungersi che il mancato richiamo, nella disciplina vigente post Novella 2020, nel testo dell'art.6 d.lgs. 142/2015, comma 6, all'art.28-bis comma 5 (novellato), laddove si prevede il possibile superamento dei termini massimi della procedura accelerata "*ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda*", non è decisivo, essendo tale ultima disposizione una norma di generale portata che esprime uno dei principi di fondo che governano l'esame delle domande di protezione internazionale. E, ai fini della dedotta nullità del trattenimento, non può rilevare l'asserita mancata informazione al trattenuto del ritardo. La previsione espressa dell'informativa contenuta nell'art. 27 comma 3 d.lgs. n. 25 del 2008 non può, invero, costituire una condizione di validità del trattenimento, perché ciò non è previsto.

Rimane ferma la sindacabilità sulla giustificazione ex post costituita dall'adeguatezza dell'esame, anche al fine di valutare che non si verificano prassi amministrative distorte incompatibili con il fascio di garanzie date dall'art. 13 della Costituzione (Corte Cost. n. 212/2023) e, nella specie, questa valutazione è stata svolta dal Tribunale. Si deve qui rilevare che il ricorrente lamenta di essere stato in trattenimento dal 19 settembre, che il 20 ottobre è



intervenuta la decisione e che avendo egli proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale è stata chiesta proroga del trattenimento il 14 novembre: il tutto quindi si è svolto nell'arco dei sessanta giorni, termine di legge per il quale il trattenimento era stato disposto e convalidato.

7.- Può quindi enunciarsi il seguente principio di diritto

Qualora un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, trattenuto in attesa di rimpatrio, presenti domanda di protezione internazionale e la amministrazione ne ritenga la strumentalità, disponendo un nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 142/2015, i termini massimi di questo trattenimento sono quelli previsti dallo stesso art. 6 del D.lgs 142/2015, per segmenti processuali e complessivi, mentre l'art. 28 -bis del D.lgs. 25/2008 stabilisce i termini delle procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento, bensì la sospensione automatica del provvedimento impugnato, come da principio generale; non è tuttavia esclusa la sindacabilità giurisdizionale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ove ne venga denunciato l'inutile scorrere o l'inerzia colpevole, così da attivare una valutazione in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell'adeguatezza dell'esame da svolgere.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del



ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13/11/2024.

Il Consigliere relatore

RITA ELVIRA A. RUSSO

Il Presidente

MARIA ACIERNO

